



5719/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 19/12/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI

Dott. MASSIMO VECCHIO

Dott. MARCELLO ROMBOLA'

Dott. ANGELA TARDIO

Dott. RAFFAELE CAPOZZI

SENTENZA  
N. 1815/2013-  
- Presidente -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Rel. Consigliere - N. 37544/2013  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DALL'AGLIO UMBERTO N. IL 14/02/1941

avverso la sentenza n. 6465/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,  
del 29/01/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA'

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Pedronigale,  
che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità  
del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udito il difensore Avv. To Alessandro Gabbeni, che ha  
concluso per l'accoglimento del ricorso

Ritenuto in fatto

Con sentenza 29/1/13 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza 13/10/08 del giudice monocratico del Tribunale di Forlì che, con le attenuanti generiche (e ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 5 della legge n. 895/67), condannava Dell'Aglio Umberto (cui era contestata la recidiva reiterata) alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato (in Forlì, il 21/7/06) di porto e detenzione illegale di n. 3 bombolette spray marca "American Style Nato Super Paralisant" (della capacità di 40 ml ciascuna) contenenti una soluzione irritante-lacrimogena, in genere in dotazione alle forze di polizia (comprese le italiane) per il controllo dell'ordine pubblico, a base di orto-clorobenziliden-malonitrile, altrimenti detta "CS".

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine alla offensività in concreto (vista anche la consulenza tecnica di parte) della condotta contestata (ritenuta in base alla sola analisi qualitativa ed omessa invece ogni analisi quantitativa sull'esatto valore di concentrazione del principio attivo di "CS" contenuto nelle bombolette, affidandosi al solo dato "max 80 mg" di cui all'etichetta); 2) vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato (da definirsi ex art. 4 della L. n. 110 del 1975, la destinazione naturale del prodotto essendo la difesa personale e ridottissima la potenzialità offensiva). Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, la difesa il suo accoglimento.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi e va respinto. Quanto al primo, si può ben prescindere da una analisi quantitativa del prodotto che accerti l'esatta concentrazione del principio attivo del liquido contenuto nelle più bombolette (peraltro dichiarato in *max 80 mg*), una volta che le stesse siano fabbricate e poste in commercio con una dichiarata destinazione offensiva (apodittico, in assenza di una neppure ipotizzata operazione truffaldina, evocare delle concentrazioni minime, se non inesistenti). Quanto al secondo, la giurisprudenza anche recente di questa Corte (Cass., I, sent. n. 11753 del 28/2/12, rv. 252261) ha affermato in modo netto che "integra il reato previsto dall'art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. mod., il porto in luogo pubblico di una bomboletta *spray* contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo da cui all'art. 2 L. n. 110 del 1975". Già in tal senso anche Cass., I, sent. n. 6106 del 13/1/09, rv. 243349: "La bomboletta *spray* contenente sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici il cui porto illegale costituisce reato ai sensi della legge 2 ottobre 1967 n. 895". Diversa fattispecie, riguardante uno *spray* anch'esso urticante ma a base di peperoncino e non di aggressivi chimici, quella di cui a Cass., I, sent. n. 3116 del 24/10/11, dep. 25/1/12, rv. 251825.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Pqm

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 19/12/13

Il Cons. est.

**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

- 5 FEB. 2014

Il Presidente

*A. Chieffo*



IL CANCELLIERE  
*Stefania Tobella*

*[Signature]*